

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

## Art. 1 - Costituzione

1. È costituita con sede in Trieste, via Luigi Pecenco 10, l'associazione non riconosciuta di promozione sociale denominata "TEATRO DEGLI STERPI APS", di seguito detta associazione. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'associazione è costituita nel rispetto del codice civile e del D. Lgs. 117/2017 e sue modifiche e integrazioni, per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
3. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione allo statuto ma dovrà essere approvata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

## Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro, intende perseguire finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale attraverso le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, attraverso l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
  - d) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Le attività sopraelencate saranno svolte attraverso le seguenti azioni:

- promuovere, diffondere e ampliare la cultura teatrale, musicale e artistica in generale attraverso rappresentazioni teatrali, proiezioni di film e documenti, concerti, lezioni-concerto, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, pubblicazioni, incontri, corsi di arti figurative, musicali e visive, con tutto ciò che è manifestazione del mondo dello spettacolo ed attività similari, dotandosi dei mezzi tecnologici necessari al compimento delle sue finalità;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti e operatori sociali attraverso l'organizzazione di corsi di aggiornamento e perfezionamento teorico-pratici e l'istituzione di gruppi di studio e di ricerca per trasmettere l'amore per la cultura artistica come un bene per la persona e un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

2. l'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio;

3. L'associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta, e la sua attività non può subire condizionamenti partitici, economici, confessionali che siano in contrasto con le norme del presente statuto.

5. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

6. Non è consentito il riparto di eventuali utili di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nemmeno in forma indiretta.

7. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.

8. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e all'attività dell'associazione.

### **Art. 3 - Soci**

L'associazione si intende costituita da quanti sono intervenuti nell'atto costitutivo e da quanti, avendo i requisiti prescritti, vi aderiranno in seguito, secondo le modalità previste di seguito. L'associazione si ispira ai principi costituzionali di democrazia ed uguaglianza, pertanto nello svolgimento delle attività dell'Associazione vengono rispettate la libertà e la dignità dei soci stessi. Non vi sono limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa.

1. Sono soci quelli che sottoscrivono l'atto costitutivo e quelli che fanno richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda scritta è accolta dal comitato. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, condividendo le finalità del presente Statuto intendono partecipare alle attività organizzate dell'Associazione per il raggiungimento delle stesse per tutta la permanenza del vincolo associativo, e con il diritto di voto esteso a tutti i soci nell'assemblea sovrana. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.

2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato. L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

3. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- recesso;
- morte;
- espulsione deliberata dal Comitato, con diritto d'appello al Comitato, entro 60 (sessanta) giorni dalla

comunicazione della relativa deliberazione, causa mancata ottemperanza ai propri obblighi di cui all'art. 4.

In questi casi, il socio non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

I soci dimissionari o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

4. L'attività dei soci deve essere libera e volontaria e prestata in forma gratuita, fatto salvo il solo rimborso delle spese vive documentate sostenute per l'espletamento degli incarichi affidati.

5. L'associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

6. In base alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

7. L'organo competente deve motivare il rigetto della domanda di ammissione di un socio e comunicarla agli interessati entro 60 giorni. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

#### **Art. 4 - Diritti e obblighi dei soci**

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega. Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati.

2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

3. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee sociali. Possono essere eletti a far parte delle cariche sociali soltanto i soci maggiorenni.

Le cariche sociali non prevedono alcun compenso. Le elezioni delle cariche sociali avvengono durante le assemblee sociali.

4. I soci, finché dura l'associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune, a norma dell'art. 37 del C.C.

5. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Comitato dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

#### **Art. 5 - Organi**

1. Sono organi dell'associazione:  
- l'assemblea dei soci;

- il comitato direttivo (il comitato direttivo è l'organo di amministrazione)
- il revisore dei conti per i casi indicati dall'Art. 31 del D. Lgs. 117/17

## **Art. 6 - Assemblea**

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti, da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (mail, lettera, telegramma, fax, sms).
  - 3.1 L'assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:
    - a) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento;
    - b) sia consentito:
      - al Presidente dell'assemblea o suo delegato, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
      - agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
      - al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.
- In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'assemblea).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo in caso di emergenza o di situazioni in cui sono richieste decisioni tempestive.  
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, in proprio o per delega, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse; la seconda convocazione deve avere luogo trascorso almeno un giorno dalla prima convocazione.
6. Ciascun socio può essere portatore di un massimo di 2 (due) deleghe.
7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto,

quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile. La delega è ammessa, ma nessuno può rappresentare più di tre soci. Le deliberazioni e i bilanci approvati verranno trascritti sul libro delle assemblee dei soci che sarà consultabile da tutti i soci, su richiesta al comitato.

Il diritto di voto in Assemblea è essere riconosciuto a tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno un mese.

8. L'Assemblea straordinaria presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante è convocata tutte le volte che il comitato o il suo Presidente lo ritengano necessario od ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un quinto degli associati.

9. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

10. Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

11. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

## **Art.7 - Comitato**

1. Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da 3 membri. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il comitato sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione dei membri del comitato mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea. Al Comitato spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate tra i propri associati dalle APS associate.

2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (mail, lettera, telegramma, fax, sms).

3.1 È altresì consentita l'adunanza del Comitato e la validità delle deliberazioni assunte, anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei membri, in particolare, a condizione che:

a) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i componenti potranno effettuare il proprio intervento;

b) sia consentito:

- al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, costatare e proclamare i risultati delle deliberazioni;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione Comitato deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente e il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata la riunione).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

5. Il comitato ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Associazione;

- eleggere il Vicepresidente con funzioni vicarie;

- assumere il personale;

- nominare il segretario che conserva i documenti e redige i verbali delle riunioni degli organi collegiali;

- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;

- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;

- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione

- espulsione degli associati.

6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **Art. 8 – Presidente**

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nel precedente articolo 6, comma 4 e 7.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio, Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.

4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal componente del comitato più anziano di età.

6. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale pertanto rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Presiede il comitato. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del comitato che dovranno essere sottoposte a ratifica dello stesso entro 10 giorni. In caso di sue dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro 20 giorni il comitato per la nomina del nuovo Presidente.

### **Art. 9 - Segretario**

1. Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispose lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di gennaio.
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
- è a capo del personale.

Alcune delle attività del Segretario potrebbero essere svolte dal tesoriere (per esempio le attività relative alla gestione contabile).

### **Art. 10 - Revisore dei conti o collegio (eventuale)**

1. Verrà nominato nei casi previsti dalla legge (art. 31 del D. Lgs. 117/2017).

### **Art. 11 - Collegio arbitrale**

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo,

dal Presidente della Corte d'appello di Trieste il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

### **Art. 12 - Durata delle cariche**

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

### **Art. 13 – Libri sociali**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

### **Art. 14 – Volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

### **Art. 15 - Risorse economiche**

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) eredità, donazioni e legati;



- c) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- l) beni, mobili e immobili;
- m) rimborsi;
- n) attività marginali di carattere commerciale e produttivo.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I proventi delle attività, utili, avanzi, fondi, riserve e capitale sociale non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.

3. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto ad altri enti di terzo settore nei termini previsti dall'art. 9 del D. Lgs. 117/17.

### **Art. 16 - Quota sociale**

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio e non è rimborsabile in nessun caso.

2. Le quote sociali sono intrasmissibili, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

### **Art. 17 - Bilancio**

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

4. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

5. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal 1 ottobre al 30 settembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria

dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività eventualmente posta in essere accanto alla gestione istituzionale.

Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata.

Il rendiconto economico-finanziario deve essere presentato dal Comitato all'Assemblea per la sua approvazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

### **Art. 18 - Scioglimento e liquidazione**

1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

2. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di promozione sociale o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

### **Art. 19 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia (D. Lgs. 117/2017).